



COMUNE DI BRENTONICO
LA SEGRETERIA

TRENTINO

Prot. 2716

Brentonico, 13 aprile 2016

A TUTTI I DIPENDENTI

SEDE

OGGETTO: Disposizioni in ordine al divieto di assumere alcolici e superalcolici da parte dei lavoratori dipendenti.

Con la presente, ai sensi della normativa vigente, in particolare la Legge 30 marzo 2001 n. 125 e il D.Lgs. 81/08, si impartiscono le disposizioni in merito al divieto di assumere alcolici e superalcolici durante l'orario di lavoro.

Il divieto di assunzione alcol durante l'orario di lavoro si estende al primo periodo antecedente l'inizio delle attività di lavoro.

In particolare, il tasso alcolemico durante il lavoro deve essere pari a "zero". L'alcol non deve essere assunto durante l'attività e neanche nel periodo precedente l'inizio dell'attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (2 ore circa per smaltire una unità alcolica equivalente a 12 g di alcol). Il mancato rispetto del divieto di assunzione o il riscontro di un'alcolemia positiva comporterà un immediato temporaneo allontanamento dal servizio a seguito di giudizio di non idoneità temporanea formulato dal Medico Competente e comunque provvedimenti disciplinari così come previsti dal ccpl. La sorveglianza sanitaria, svolta dal Medico Competente del Comune (art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi), è finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcooldipendenza e a verificare il rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche, attraverso l'esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, sia in campioni predefiniti di lavoratori, selezionati a sorteggio, con documentazione dei risultati ottenuti, che nei casi in cui si sospetti l'avvenuta assunzione di alcolici. Per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate, esiste la possibilità di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, con conservazione del posto di lavoro. In ogni caso il lavoratore ha diritto alle controanalisi.

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Debora Sartori,

